

**Statuto dell'Associazione
ANOLF di Pescara APS**



Costituzione, sede, durata, scopi.

Articolo 1

È costituita con sede legale in Pescara (PE), Corso Vittorio Emanuele II n 50 l'ANOLF - ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE territoriale di Pescara APS. la quale si ispira e regola secondo le norme contenute nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, anche identificata con l'acronimo "ANOLF di Pescara APS".

Essa pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale fa parte dell'ANOLF Abruzzo APS e della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE, alle quali aderisce e delle quali condivide e accetta pienamente ed espressamente gli scopi e le finalità ed il relativo processo di governance, anche ai sensi delle peculiari norme in materia di Codice del Terzo Settore ed in particolare a quanto previsto dall'articolo 41 del quale segue i principi ed attua gli scopi espressi nel relativo Statuto.

Articolo 2

L'ANOLF di Pescara APS è promossa dalla CISL

Articolo 3

L'ANOLF di Pescara APS. è sede permanente di vita associativa, a carattere volontario, democratico, senza collateralità alcuna con formazioni o movimenti politici e partitici.

Essa non persegue finalità di lucro neanche in forma indiretta e si avvale in modo prevalente di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Essa potrà avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Legislativo n. 117-2017.

Il presente Statuto rispetta tutti i vincoli, propri di una Associazione di Promozione Sociale previsti dal DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione affronta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi gli aspetti legati all'accoglienza umanitaria e d'integrazione sociale dei migranti di cui all'art. 5 lettera r del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117.

E' specifico intendimento dell'ANOLF di Pescara APS concorrere con ogni mezzo alla piena integrazione degli immigrati nella società italiana, promuovendo i loro diritti e quelli delle loro famiglie.

In tale quadro l'Associazione vuole concorrere alla soluzione dei problemi relativi al rapporto tra Paesi ed alla promozione della pace, della non violenza, del disarmo e di una nuova concezione dei rapporti con la natura e l'ambiente.

Articolo 4

Le attività sono svolte a favore e nell'interesse dei soci, dei familiari e di terzi e saranno orientate alla crescita dell'amicizia e della fratellanza tra i popoli, come prima e fondamentale base per la costruzione di una società nuova, basata sulla solidarietà e non sullo sfruttamento.

I soci credono fermamente che ogni diversità è ricchezza e che la pace è armoniosa convivenza nelle differenze, con esclusione di ogni forma di razzismo, di xenofobia, di emarginazione.

L'Associazione promuove qualsiasi attività sociale che favorisca e stimoli l'integrazione effettiva di tutte le minoranze nella nostra società, con attenzione a tutti i loro bisogni, nel pieno rispetto dei loro diritti, della loro identità culturale e religiosa, nonché dei valori fondamentali dell'ordinamento democratico, prefiggendosi di realizzare questi obiettivi innanzitutto nella vita interna dell'Associazione.

Proprio a tal fine essa, volutamente, si compone prevalentemente d'immigrati, appartenenti alle varie etnie, anche se non cittadini italiani e d'italiani.

Articolo 5

L'Associazione è costituita senza fine di lucro e senza prefissioni di termini sulla sua durata. Il potere per l'eventuale scioglimento è demandato all'Assemblea dei Soci nelle forme e nei modi di cui al presente Statuto.

Articolo 6

L'Associazione si propone di:

- organizzare e mettere a disposizione, per i propri associati, i familiari ed i terzi, servizi di consulenza, informazione e assistenza, corsi di formazione professionale, di lingua e di cultura italiana, di conoscenza del sistema normativo;
- promuovere, anche in sede legale, la difesa dei diritti e degli interessi degli associati, dei familiari e degli immigrati, dei rifugiati e dei richiedenti asilo;
- promuovere strutture, anche sotto forma di cooperative d'immigrati o d'immigrati e d'italiani, al fine di favorire l'inserimento o la realizzazione di specifici progetti nel campo del lavoro;
- promuovere iniziative politiche e sociali atte a soddisfare i bisogni elementari di vita degli immigrati e delle loro famiglie, a partire dalla tutela dei minori e delle donne, all'assistenza sanitaria, al diritto allo studio, fino ai problemi del lavoro e della casa;
- promuovere iniziative politiche e sociali in favore di tutte quelle persone che si trovano in situazioni di disagio sociale.
- realizzare iniziative per l'assistenza ed il reinserimento sociale degli immigrati detenuti;
- favorire l'associazionismo attivo degli immigrati a fini sociali e culturali;
- intraprendere tutte le iniziative politiche, giuridiche e contrattuali idonee a garantire o migliorare il soddisfacimento delle esigenze alloggiative degli immigrati e delle loro famiglie;
- promuovere la conoscenza delle culture dei paesi di provenienza degli immigrati;



- promuovere campagne d'informazione, sottoscrizioni e pubbliche manifestazioni di sensibilizzazione della collettività, contro ogni forma di razzismo e d'intolleranza, per la creazione di una nuova cultura e politica della solidarietà e di educazione alle diversità;
- promuovere rapporti e collaborazioni con Enti pubblici e privati e con organizzazioni politiche, sindacali, professionali, cooperative ed associative;
- promuovere e coordinare studi, ricerche, dibattiti e seminari;
- sviluppare azione informativa attraverso la produzione e diffusione di periodici, di trasmissioni radiofoniche, televisive, videotape e di ogni altro mezzo utile allo scopo;
- promuovere la ricerca, la raccolta, la conservazione di materiali di documentazione inerenti la propria attività;
- sviluppare campagne d'informazione sulle attività delle Istituzioni Europee ed Italiane, soprattutto su quelle riguardanti il problema degli immigrati ed i rapporti tra Paesi;
- promuovere interventi e strutture di cooperazione tra Paesi;
- svolgere ogni altra attività funzionale al raggiungimento dei fini statuari;
- svolgere attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto.

Per conseguire i propri scopi e realizzare le proprie attività l'Associazione può:

- acquistare, scambiare e distribuire materiali oggetto della sua attività;
- stampare e divulgare pubblicazioni, anche periodiche;
- promuovere o partecipare ad iniziative, convegni, manifestazioni pubbliche;
- sviluppare contatti e rapporti con enti, istituti, associazioni culturali ed organismi associativi italiani e stranieri.

Potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni di natura economica, finanziaria, bancaria, mobiliare ed immobiliare, aventi pertinenza con l'oggetto sociale, nonché beneficiare, per la realizzazione dei propri scopi, di tutte le provvidenze di legge, nonché di eventuali contributi che possono essere erogati da Enti e/o Istituzioni e/o Enti del Terzo Settore a carattere locale o nazionale.

Fermo restando che l'Associazione non ha fini di lucro, gli eventuali proventi verranno destinati a finanziare l'attività di ricerca e le iniziative dell'Associazione e potranno essere reinvestiti esclusivamente per i suoi scopi statuari e per le finalità associative.

L'Associazione in particolare intende operare con lo spirito e le finalità previste dalla normativa vigente per le Associazioni di Promozione Sociale, avvalendosi di tutte le agevolazioni, contributi, convenzioni e quant'altro previsto dalla vigente normativa.

Articolo 7

L'Associazione può svolgere ogni attività consentita di carattere patrimoniale, economico e finanziario, utile al raggiungimento dei propri scopi e prevista dal Codice del Terzo Settore.

Soci

Articolo 8

Possono aderire all'ANOLF di Pescara APS tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendono impegnarsi per la loro realizzazione e che facciano domanda di ammissione all'ANOLF di Pescara APS, con l'assunzione dell'impegno di attenersi alle regole dello Statuto e di rispettare le deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo ovvero della Presidenza dallo stesso delegata, esaminare ed esprimersi, entro 30 giorni, in merito alla domanda di ammissione verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego deve essere comunicato all'interessato; in caso contrario il silenzio vale come assenso.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso su cui si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Nell'ipotesi di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, verrà rimborsata la quota versata.

L'adesione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso ed i casi di decadenza, di cui ai successivi articoli 9 e 10.

I soci hanno diritto a ricevere la tessera dell'Associazione che ne attesta l'adesione e che ha durata annuale dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Il numero dei soci è illimitato.

Articolo 9

Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota sociale, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo dell'ANOLF di Pescara APS per ciascun anno solare. Le relative delibere devono essere trasmesse alla Rete Associativa ANOLF NAZIONALE.

Le modalità e le condizioni di adesione all'ANOLF di Pescara APS ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto sono regolate dallo Statuto e dall'eventuale Regolamento dell'ANOLF Abruzzo APS e da quello della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE.

Articolo 10

I soci in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto: a) di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'Associazione; b) di prendere parte e votare all'Assemblee; c) di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta e consultare i verbali; d) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; e) di promuovere ed organizzare attività rispondenti alle finalità sociali.



Articolo 11

Fatto salvo il diritto di recesso, il socio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo dell'ANOLF di Pescara APS, previa adeguata istruttoria e contestazione, nel caso che:

- non adempia al versamento della quota associativa;
- non osservi le disposizioni contenute nel presente Statuto e negli eventuali regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- svolga attività contrastanti con gli interessi dell'Associazione, la danneggi materialmente o moralmente;
- senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione.

Il provvedimento motivato di decadenza va notificato tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata, o mail certificata all'interessato.

Avverso i provvedimenti di decadenza può essere promosso ricorso al Collegio dei Garanti dell'ANOLF di Pescara APS entro il termine di 30 giorni dalla loro avvenuta comunicazione. Sulla pronuncia del Collegio dei Garanti dell'ANOLF di Pescara APS è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Garanti della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE

Nel caso di mancato versamento della quota associativa, il socio viene automaticamente dichiarato decaduto se non provvede al detto versamento entro 20 giorni dalla richiesta fatta pervenire dalla Presidenza dell'ANOLF provinciale.

Nei casi d'inerzia del Consiglio direttivo dell'ANOLF di Pescara APS può intervenire con le stesse procedure il Consiglio direttivo dell'ANOLF Abruzzo APS e della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE.

Articolo 12

L'esclusione per morosità comporta comunque l'obbligo, per il socio escluso, del versamento delle quote dovute all'Associazione fino al momento del provvedimento, nonché il soddisfacimento delle obbligazioni assunte fino a tale data, derivanti dalla sua qualità di socio.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione, i soci non hanno diritto di pretendere la restituzione della quota o del contributo versato che è in ogni caso da ritenere intrasmissibile.

Articolo 13

Il socio sottoposto a procedimento penale può essere cautelativamente sospeso a tempo indeterminato, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato.

Competente a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura di urgenza, è la Presidenza dell'ANOLF di Pescara APS. Nei casi d'inerzia la sospensione cautelativa può essere decisa dalla Presidenza dell'ANOLF Abruzzo APS o della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal competente Collegio dei Garanti entro 30 giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa, al venire meno delle cause che l'hanno determinata, è disposta immediatamente dalla Presidenza che l'ha stabilita.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo può insignire della qualifica di socio onorario personalità impegnate nel sociale, con particolare riferimento alle finalità dell'Associazione.

I soci onorari non possono ricoprire cariche sociali, non hanno diritto di voto nelle assemblee e non sono tenuti al versamento delle quote sociali.

Patrimonio sociale

Articolo 15

Il patrimonio dell'ANOLF di Pescara APS è costituito dalle quote e dai contributi di terzi, degli associati, da introiti, donazioni, erogazioni, lasciti, comunque pervenuti da tutti i beni mobili ed immobili, acquisiti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, e dagli eventuali proventi di altre attività economiche consentite.

I singoli associati o gruppi di associati aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale dell'Associazione, né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Le quote sociali versate non sono trasmissibili, né rivalutabili.

Le eventuali anticipazioni versate dai soci s'intendono infruttifere d'interessi.

Il Patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività Statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitali ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 16

L'ANOLF Pescara APS risponde di fronte ai terzi ed all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Presidente Legale Rappresentante munito della delega di cui all'art.24.

Eventuali controlli ed ispezioni, predisposti dalla Presidenza dell'ANOLF NAZIONALE Rete Associativa, così come contributi non costituiscono assunzione alcuna di corresponsabilità.

Esercizio sociale – bilancio d'esercizio e scritture contabili

Articolo 17

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto e redatto dalla Presidenza e sottoposto al parere del Collegio Sindacale il bilancio di esercizio e va approvato entro il 30 aprile di ogni anno dall'Assemblea Sociale e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione e deve essere corredato da tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso devono essere affissi presso la sede sociale oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale ove esistente.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo Statuto.

Articolo 18

L'Associazione si dota dei libri sociali previsti dalla normativa vigente ossia a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali e di accedere al luogo ove sono conservati nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo anche con modalità elettroniche.

Organi sociali

Articolo 19

Costituiscono gli organi sociali dell'ANOLF di Pescara APS:

- l'Assemblea dei Soci;
- la Presidenza;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo, quale ORGANO di AMMINISTRAZIONE;
- il Collegio Sindacale;
- il Collegio dei Garanti.

Articolo 20

L'ANOLF di Pescara APS può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17; comma 5 del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Assemblea dei Soci

Articolo 21

L'Assemblea dei Soci è il principale organo deliberante dell'Associazione. Essa si riunisce in via ordinaria ogni anno per fissare le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione stessa in raccordo con gli indirizzi espressi dalla Rete Associativa ANOLF NAZIONALE e dell'ANOLF Abruzzo APS.

Essa è convocata a mezzo lettera raccomandata e/o mail e/o fax e/o pubblicazione sul sito internet della Associazione con almeno 15 giorni di anticipo dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Si riunisce ogni anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio predisposto e redatto dalla Presidenza e sottoposto al parere del Collegio Sindacale.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- a) elegge e revoca determinandone il numero i componenti del Consiglio Direttivo, quale ORGANO di AMMINISTRAZIONE, ed elegge il Presidente e la Presidenza;
- b) elegge e revoca i componenti del Collegio Sindacale;
- c) elegge e revoca i componenti del Collegio dei Garanti;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) elegge i Delegati alla Assembleia Elettiva della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE secondo quanto indicato nel Regolamento Nazionale ed alla Assembleia dell'ANOLF Abruzzo APS;
- i) discute e decide sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei Soci ordinaria è validamente costituita in prima convocazione in presenza della metà più uno dei componenti, in seconda convocazione - che potrà tenersi trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione- qualunque sia il numero dei presenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto o mail o pubblicazione sul sito sociale, con indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, inviato a ciascun membro almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto palese e il voto è segreto quando ciò sia richiesto dalla metà più uno dei componenti o quando si tratti di persone o di questioni per le quali vi possa essere interesse diretto di qualche componente dell'Assemblea, che in questo caso è tenuto ad astenersi dalla deliberazione.

L'Assemblea straordinaria delibera, con le modalità e le maggioranze di cui al presente Statuto:

- sull'esame e la decisione sui punti che hanno formato oggetto della richiesta di convocazione;
- sullo scioglimento dell'Associazione e la definizione e nomina dei poteri dei liquidatori. Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria una maggioranza dei 3/4 dei voti dei Soci.

All'assemblea dei Soci possono partecipare tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali.

Il Consiglio Direttivo, ovvero Organo di Amministrazione

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo, quale Organo di Amministrazione, è, tra un'Assemblea dei Soci e l'altra, l'organo deliberante dell'Associazione, di cui definisce le linee programmatiche. Esso si riunisce almeno ogni quattro mesi.

Sono di competenza del Consiglio Direttivo, quale Organo di Amministrazione

- dare esecuzione alle Delibere dell'Assemblea;
- designare i rappresentanti dell'Associazione in enti, associazioni, organismi esterni;
- attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli demandati all'Assemblea;
- convocare, in via ordinaria o straordinaria, l'Assemblea, con la fissazione dell'ordine del giorno, su proposta della Presidenza;
- approvare il regolamento di attuazione dello Statuto;
- definire le proposte di modifica dello Statuto da presentare all'Assemblea dei Soci;
- decidere di delegare alcune attribuzioni al Presidente, fissando i limiti della delega stessa;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- istituire, su proposta della Presidenza, Comitati tecnici, stabilendone la composizione anche con esperti esterni, ed attribuzioni;
- eleggere la Responsabile del Coordinamento donne immigrate ANOLF ove presente;

Il Consiglio Direttivo quale Organo di Amministrazione può insignire della qualifica di socio onorario personalità impegnate nel Sociale con particolare riferimento alle finalità dell'Associazione.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo quale Organo di Amministrazione è composto
- dai componenti eletti dall'Assemblea nel numero da essa stabilito.

Devono parteciparvi i componenti del Collegio dei Sindaci con il solo diritto di parola.

I membri del Consiglio Direttivo quale Organo di Amministrazione devono essere scelti tra le persone fisiche associate. Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo quale Organo di Amministrazione e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio Direttivo quale Organo di Amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo quale Organo di Amministrazione è convocato – con almeno 15 giorni di anticipo - dal Presidente che ne fissa l'Ordine del Giorno e sede di svolgimento.

Il Consiglio Direttivo quale Organo di Amministrazione può essere convocato anche, su richiesta motivata di 2/3 dei componenti, dalla Presidenza che in tal caso è tenuto alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo quale Organo di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Il Consiglio Direttivo quale Organo di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti con voto palese e il voto è segreto quando ciò sia richiesto dalla metà più uno dei componenti o quando si tratti di persone o di questioni per le quali vi possa essere interesse diretto di qualche componente dell'Assemblea, che in questo caso è tenuto ad astenersi dalla deliberazione.

A parità di voti la proposta s'intende respinta salvo nel caso di votazione palese nel quale prevale il voto del Presidente se espresso nel medesimo senso.

Presidenza

Articolo 24

La Presidenza rappresenta l'Associazione e ne assicura, con tutte le necessarie iniziative, il normale funzionamento e sviluppo, in attuazione delle decisioni di sua competenza assunte dagli organi deliberanti.

La Presidenza è composta dal Presidente e, ove necessario, dal Copresidente o dal Vice Presidente o da più Vice-Presidenti ove necessario.

La Presidenza:

- predispone la relazione per l'Assemblea dei Soci;
- svolge le comunicazioni relative all'attività dell'Associazione;
- predispone e redige il bilancio, che sottopone al parere del Collegio Sindacale;
- convoca il Consiglio Direttivo, fissandone data e ordine del giorno;

- interviene in tutti i casi in cui viene a conoscenza di violazioni statutarie e regolamentari, per farle cessare;
- nomina eventuale Presidente Onorario;
- decide la sospensione cautelativa degli Organismi Dirigenti nei casi di coinvolgimento in procedimenti penali.

Il Presidente

Articolo 25

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e dà attuazione alle decisioni di sua competenza assunte dagli Organi deliberanti.

Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione ed in particolare aprire conti correnti bancari e postali ed operare sugli stessi, compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanza, effettuare pagamenti di qualsiasi natura ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi agli eventuali dipendenti.

Il Consiglio Direttivo quale Organo di Amministrazione può stabilire la necessità di firma congiunta sul conto corrente per determinate operazioni.

In caso di urgenza il Presidente può adottare altresì provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Convoca le riunioni dei Comitati tecnici, di cui all'art. 21.

Il Copresidente il Vice Presidente (ove previsto) sostituisce il Presidente in sua assenza o impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Collegio Sindacale

Articolo 25

Il Collegio Sindacale è formato da 3 membri di cui uno, con le funzioni di Presidente, dovrà essere scelto, qualora ricorrano gli estremi di cui all'articolo 30 e 31 del Codice del Terzo Settore, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ove si renda vacante la carica di Presidente, l'Assemblea dei Soci, nella prima riunione utile, provvede alla nuova elezione. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Sindaco, il Consiglio

Direttivo provvede all'integrazione del Collegio medesimo sottoponendone la nomina alla ratifica della prima Assemblea dei Soci. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.

Ai componenti del Collegio Sindacale si applicano le cause d'ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.

Articolo 26

Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, controlla la gestione amministrativa e il patrimonio, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all'Assemblea dei Soci con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i componenti.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

I componenti del Collegio Sindacale possono procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Presidente dell'ANOLF di Pescara APS notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 27

La carica di componente del Collegio Sindacale è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'ANOLF DI Pescara APS.

I componenti del Collegio Sindacale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Collegio Garanti

Articolo 28

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria e regolamentare e di giurisdizione interna.

Interpreta le norme statutarie e regolamenti e dà pareri sulla loro corretta applicazione.

Il Collegio dei Garanti è composto da tre componenti, eletti dall'Assemblea, anche tra i non soci.

Il Presidente viene eletto dal Collegio dei Garanti tra i suoi componenti.

La durata del mandato è quadriennale e decidono sui ricorsi a maggioranza.

I Garanti non possono far parte di organismi deliberanti e per la loro candidatura, andranno privilegiate persone di spiccata integrità morale.

Qualsiasi controversia sorga nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, gli associati o organi e associati, quando non di competenza del Collegio Nazionale dei Garanti, deve essere devoluta alla determinazione del Collegio dei Garanti che ha il compito di decidere in unica e definitiva istanza, previa adeguata istruttoria e nel rispetto del principio del contraddittorio.

I ricorsi vanno presentati nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'atto o dalla conoscenza dell'evento che determina la controversia, a meno che la violazione sia ancora in atto al momento del ricorso.

I provvedimenti del Collegio devono essere motivati. Sono comunicati alle parti a mezzo lettera raccomandata e/o mail certificata a cura del Presidente ed hanno immediato valore esecutivo.

Disposizioni Generali

Articolo 29

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte all'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 2/3 dei propri componenti

Le modifiche vengono approvate dall'Assemblea Straordinaria, validamente costituita con la presenza dei $\frac{3}{4}$ dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 30

Il "logo" e la denominazione Rete Associativa ANOLF NAZIONALE sono patrimonio dell'Associazione e solo ad essa, per il tramite della Presidenza Nazionale, ne è demandato l'uso in via esclusiva.

Articolo 31 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dallo Statuto della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE e dell'ANOLF Abruzzo APS, valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e, per quanto applicabili, i principi generali dell'ordinamento giuridico.



DIREZIONE PROVINCIALE DI: PESCARA

UFFICIO TERRITORIALE DI: PESCARA

Registrazione di Atto Privato

Il 04/03/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TAU , serie 3 , numero 344

data di stipula: 23/01/2025

ident.vo telematico: TAU25L000344000YG per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: RSSLIO84M58L113K

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91031900680				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

